

29 dicembre 1947, non avendo ravvisato nel rapporto già esistente tra l'Istituto e l'avv. Pasanisi carattere impiegatizio, ha deliberato di respingere la proposta di liquidazione in favore del medesimo, assegnandogli tuttavia, in apprezzamento dell'opera prestata, in compenso una tantum di £ 500.000.

L'avv. Pasanisi, con lettera del 16 febbraio u.s. ha fatto presente che, oltre a non poter accedere alla tesi sostenuta dal Consiglio di amministrazione circa la definizione della natura giuridica del suo rapporto con l'Istituto, "ha una serie di crediti per prestazioni contrattuali ed extra contrattuali che prescindono dalla discussione sul contratto d'impiego".

Pertanto l'avv. Pasanisi, ai fini di evitare che la sua questione possa defluire in sede giudiziaria, propone la soluzione a mezzo arbitrato della sua pendenza nei confronti dell'Istituto.

Il Direttore generale sottopone tale proposta al Consiglio di amministrazione per le decisioni di sua competenza.

Il Comitato permanente, nella seduta del 1° marzo 1948 è di avviso contrario alla richiesta di arbitrato.